

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CONTRATTO APPLICATIVO

MANUTENZIONE ORDINARIA A CORPO

(forma pubblico amministrativa)

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE, PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FRASCATI, PER QUATTRO ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MESI 3 -VALORE ANNUO INDICATIVO DEL CONTRATTO € 385.245,00 OLTRE IVA 22%, VALORE COMPLESSIVO COMPRESA EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MESI TRE € 1.637.291,25 OLTRE IVA 22% (ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. 31.3.2023, N. 36), ai sensi del D.M. MATTM del 10 marzo 2020.

CONTRATTO APPLICATIVO SERVIZIO A CORPO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo quadro è: _____

Il Codice Identificativo gara (CIG) derivato del presente contratto applicativo dei servizi a corpo è: _____

UNICO LOTTO: Comune di Frascati: valore massimo totale stimato dell'accordo quadro per quattro anni oltre eventuale proroga tecnica di mesi tre € **1.637.291,25** (comprensivi dei costi della sicurezza quantificati al 3%) oltre IVA 22% di cui € **1.428.065,58** per i servizi a corpo (costituiscono costi della sicurezza, per il servizio a corpo, non soggetti a ribasso, € **41.594,16**) ed € **209.225,67** (comprensivi dei costi della sicurezza quantificati al 3% e pari ad € **6.093,95**) per gli interventi a misura.

Sono soggetti a ribasso per il servizio a corpo solo € 1.386.471,42 al netto dei costi della sicurezza e dell'I.V.A.;

Sono soggetti a ribasso per i servizi a misura € 203.131,72 al netto dei costi della sicurezza calcolati al 3% e dell'IVA 22%. Il ribasso offerto sarà applicato ai prezzi di listino della Regione Lazio approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 101 del 14 aprile 2023 (o delle Regioni limitrofe in caso di assenza della voce in quello della Regione Lazio) a cui saranno aggiunti i soli costi della sicurezza quantificati al **3% di ciascun prezzo di listino iniziale.** Al prezzo così determinato sarà poi aggiunta l'I.V.A.

L'anno duemila_____ addì _____del mese di_____, in Frascati presso la sede comunale Piazza Marconi 3, dinanzi a me _____, Segretario Generale, Ufficiale rogante abilitato a ricevere i contratti del Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c del T.U. 267/2000 senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra loro e col mio consenso, sono personalmente comparsi:

-1) il Dirigente IV Settore, in rappresentanza del Comune di Frascati (prov. di Roma) – di seguito sarà chiamato Comune - codice fiscale n. 84000770580 e partita iva 02145231003, Piazza Marconi n.3, in ragione della carica ed agli effetti del presente contratto;

- 2) Rappresentante legale o suo procuratore dell'Impresa aggiudicataria _____, che di seguito per brevità sarà chiamata Impresa.

Di comune accordo, le parti sopra indicate, me consenziente, della cui capacità giuridica ed identità personale io Segretario rogante sono certo, convengono quanto di seguito.

Art. 1 - Oggetto del servizio.

Il presente schema ha per oggetto la conclusione di appositi accordi quadro, così come definiti dall'art. 59, comma 3, del d.lgs. 31.3.2023, n. 36, (d'ora innanzi codice), per l'affidamento della cura del verde nel Comune di Frascati e nei terreni di proprietà del Comune di Frascati localizzati in altri Comuni per il periodo di quattro anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo quadro oltre eventuale proroga tecnica di mesi tre.

Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l'affidamento del servizio del presente schema di accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato Tecnico unico e relativi allegati, i prezzi applicabili sono i prezzi a corpo e unitari posti a base di gara, gli interventi a misura non sono quantitativamente predeterminati, ma saranno definiti e identificati con i singoli contratti applicativi che definiranno anche la tempistica di esecuzione e verranno eseguiti secondo la tempistica " indicativa" di cui al successivo art. 4 e le necessità individuate dal Comune di Frascati. Il presente schema di accordo quadro disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, i futuri contratti applicativi per l'affidamento del servizio consistente nelle prestazioni del Capitolato Tecnico.

Con il presente schema di accordo quadro e contratto applicativo per i servizi a corpo, il Comune di Frascati affida all'esecutore- che accetta alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire le relative prestazioni contrattuali.

L'esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività oggetto d'intervento e, a tale proposito, dovranno essere predisposte di concerto con il Comune di Frascati, tramite la direzione dell'esecuzione del contratto, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente (o in casi speciali di ridurre al minimo) i disservizi connessi all'esecuzione delle prestazioni stesse.

L'esecutore, preso atto della natura del presente schema di accordo quadro, si impegna a sottoscrivere per accettazione i relativi contratti applicativi per i servizi a misura, ove richiesti dal Comune di Frascati, e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione.

Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra il Comune di Frascati e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Tecnico e negli atti in esso richiamati.

Il presente schema di accordo quadro è regolato inoltre da:

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. (d'ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;

il D.P.R. n. 207/2010 (d'ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e ii. recante: *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall'A.N.AC;

il D. Lgs. n. 81/2008 e e ss.mm. e ii. *"Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;

il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. *"Codice delle leggi antimafia"*;

la L. n. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

la L. n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;

il D. Lgs. n. 97/2016 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;

Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

il Protocollo d'intesa tra A.N.AC. e Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 *"Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-V.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"*;

il "Patto di integrità del Comune di Frascati in allegato.

Le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; il capitolato tecnico;

L'offerta tecnica dell'aggiudicatario;

L'offerta economica dell'aggiudicatario

Gli eventuali singoli contratti applicativi derivanti dall'contratto di accordo quadro.

Art. 2 - Durata dell'accordo quadro e del contratto applicativo del servizio a corpo modalità di esecuzione del servizio.

L'accordo quadro e il contratto applicativo del servizio a corpo, avrà la durata di quattro anni dalla data di sottoscrizione.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di prorogare per tre mesi la durata del presente atto alle medesime condizioni nelle more di affidare la nuova gara.

Ai prezzi di a base di gara (servizi a corpo e a misura) si applica il ribasso offerto dall'aggiudicatario, oltre i costi della sicurezza calcolati al 3% dei prezzi a base di gara, oltre IVA autorizzando prestazioni fino alla concorrenza dell'intero importo compatibilmente con i contratti applicativi effettivamente affidati.

Il Comune di Frascati si riserva, inoltre, di non sottoscrivere un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.

L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente schema di accordo quadro/contratto applicativo a corpo a regola d'arte per tutta la durata dei singoli contratti applicativi secondo le modalità individuate nel capitolato.

Il D.E.C. (d'ora innanzi D.E.C.), sulla base delle disposizioni del R.U.P., dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, apposito verbale di avvio firmato anche dall'esecutore.

Art. 3 • Corrispettivo contrattuale per il servizio a corpo e per i servizi a misura

Con la stipula del presente accordo quadro non è dovuto da parte del Comune di Frascati al contraente alcun corrispettivo per gli interventi a misura mentre avrà diritto al corrispettivo pari ad € (importo a base d'asta meno il ribasso oltre il 3% del prezzo a base d'asta per costi della sicurezza) per gli interventi a corpo tale corrispettivo include anche i costi per la sicurezza pari al 3% oltre IVA al 22%.

L'Impresa aggiudicataria si impegna altresì a sottoscrivere per accettazione gli eventuali affidamenti successivi per gli interventi a misura comprensivi dei conseguenti oneri ogni qual volta richiesti dal Comune di Frascati.

Il corrispettivo contrattuale dovuto dal Comune di Frascati all'aggiudicatario, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti, in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per l'intero periodo quadriennale, applicando ai prezzi di listino il ribasso proposto oltre i costi della sicurezza pari al 3% e l'IVA, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo e fino alla concorrenza dell'intero importo.

Il valore massimo totale stimato dell'accordo quadro per quattro anni oltre eventuale proroga tecnica di mesi tre € 1.637.291,25 (comprensivi dei costi della sicurezza quantificati al 3%) oltre IVA 22% di cui € 1.428.065,58 per i servizi a corpo (costituiscono costi della sicurezza, per il servizio a corpo, non soggetti a ribasso, € 41.594,16) ed € 209.225,67 (comprensivi dei costi della sicurezza quantificati al 3% e pari ad € 6.093,95) per gli interventi a misura.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.

Le prestazioni complessivamente oggetto del presente schema di accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta offerto ed aumentati dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente schema di accordo quadro.

Art. 4 - Contratti applicativi

A mero titolo indicativo, si rappresenta che il valore presunto **annuo** di ciascun contratto applicativo, per gli interventi a misura è pari ad € **47.795,70** oltre i costi della sicurezza (3%), meno il ribasso d'asta, oltre IVA nell'ambito della durata quadriennale dell'accordo quadro.

La Stazione appaltante si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa.

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro di ciascun lotto in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio.

Tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti, a cura del Dirigente competente con scrittura privata non autenticata.

Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b. la descrizione e consistenza delle prestazioni;
- c. le prestazioni principali e secondarie, ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- d. i luoghi interessati dagli interventi;
- e. l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite al servizio ed alla sicurezza, coerentemente con le indicazioni del D.U.V.R.I. a base di gara;
- f. i termini utili per l'esecuzione delle prestazioni e le penalità;
- g. i massimali delle polizze di garanzia di esecuzione e assicurazione per danni di cui all'art. 117 del Codice prestate per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo;
- h. il termine per l'emissione del certificato di verifica di conformità/dell'attestazione di regolare esecuzione;
- i. le modalità di fatturazione;
- j. i documenti previsti per la sicurezza.

Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo affidamento, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, ritenga le precedenti

indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.

L'esecutore risponderà verso il Comune di Frascati del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno a Comune di Frascati, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti agli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

In casi specifici, laddove non siano previsti appositi prezzi nei listini utilizzati secondo quanto indicato nelle "premesse" del capitolato e nell'*elenco prezzi*", verranno elaborati nuovi prezzi anche con apposite analisi di mercato.

L'aggiudicatario dell'accordo quadro si impegna a mantenere attiva la garanzia definitiva per tutta la durata del presente accordo quadro indipendentemente dall'affidamento degli eventuali contratti applicativi in conformità alle indicazioni del successivo art. 14.

A tal fine, l'Amministrazione si impegna a comunicare all'aggiudicatario, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, ovvero dalla data presunta di conclusione dei contratti applicativi (escluso l'ultimo) sopra indicata, la data di affidamento del successivo contratto applicativo, ovvero di riservarsi successivamente (con periodicità comunque non superiore a trenta giorni) la relativa comunicazione.

Art. 5- Oneri a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con i **corrispettivi contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi (compreso il presente contratto applicativo per il servizio a corpo)** come sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di **accordo quadro/contratto applicativo servizio a corpo, negli eventuali contratti applicativi** e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di **accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi** e nel relativo capitolato.

Le prestazioni contrattuali oggetto del presente **accordo quadro e contratto applicativo per la manutenzione ordinaria a corpo e dei relativi eventuali contratti applicativi per gli interventi a misura** dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.

Le prestazioni principali e secondarie del presente accordo quadro e dei relativi eventuali contratti

applicativi sono quelle individuate in modo sintetico nel seguente schema:

'Servizi di manutenzione parchi' CPV 77313000-7

L'esecutore è tenuto altresì a rispettare:

- obblighi riferiti all'avvio delle prestazioni di cui all'art. **3.1. del capitolato** relativi al **calendario delle lavorazioni** e secondo il **cronoprogramma** di cui **all'art. 8 del capitolato**;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell'esecuzione degli eventuali contratti applicativi e dei necessari titoli professionali;
- **obblighi relativi alla messa a disposizione dei locali per l'esecuzione del servizio.**

L'esecutore nell'esecuzione dell'accordo applicativo per le prestazioni a corpo di cui al presente contratto e degli **eventuali singoli contratti applicativi per le prestazioni a misura** si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune di Frascati.

L'aggiudicatario dell'accordo quadro si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Frascati, indipendentemente dall'affidamento degli **eventuali contratti applicativi**, nella vigenza dell'accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal **presente accordo quadro e dagli eventuali singoli contratti applicativi** tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'esecutore, nell'ambito degli eventuali contratti applicativi, si obbliga a cooperare con il Comune di Frascati in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 102 del Codice l'affidatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore garantendo altresì, con le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dello stesso, occupati nelle attività contrattuali derivanti dagli eventuali singoli contratti applicativi.

L'esecutore si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta.

Art. 6 -Sospensioni o riprese dell'esecuzione dei contratti applicativi

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto di ogni contratto applicativo procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione di ogni singolo contratto applicativo, il direttore dell'esecuzione del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione dell'imputabilità e delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui

esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l'indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione di ciascun contratto applicativo può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti e per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

L'ultimazione delle prestazioni oggetto di ogni eventuale contratto applicativo, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Le sospensioni e le riprese dei contratti applicativi sono comunque regolate dalle disposizioni dell'art. 121 del Codice per quanto compatibili con i contratti di servizi a cui si rinvia.

Art. 7 • Offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri, individuati negli atti di gara ed in particolare nel disciplinare di gara.

Potranno essere ammesse varianti non essenziali rispetto alle condizioni minime di esecuzione individuate nella documentazione di gara e limitatamente alle proposte migliorative individuate tra i criteri di valutazione tecnica.

Art. 8 • Termini di esecuzione e penali

Termini di esecuzione

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica prevista nel "**cronoprogramma**" di cui all'art. **8 del capitolato**.

Ai sensi dell'art. 126 del Codice sono di seguito indicate le penali applicabili per ritardo nell'esecuzione e le altre penali.

Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- a) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo**, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni **del singolo contratto applicativo** sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.) entro e non oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi;
- b) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo**, una penale giornaliera in misura giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna (entro 15 giorni naturali e consecutivi **dall'avvio del singolo contratto applicativo**) del "**calendario delle lavorazioni**" con decorrenza dal 16° giorno e non oltre il 30° giorno naturale e consecutivo;

- c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nella esecuzione del servizio anche parziale, rispetto ai termini previsti nel cronoprogramma di cui all'art. 8 del capitolato;
- d) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
- e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C. (ove coincidente con il R.U.P.);
- f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. entro e non oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi;
- g) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei dati afferenti alla clausola sociale, secondo le indicazioni di cui al successivo articolo relativo alla "Clausola sociale di assorbimento del personale", dal decimo giorno naturale e consecutivo successivo alla espressa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) una penale del 5% del valore del contratto applicativo di ciascun lotto - fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore - come definita all'art. 19 del presente schema di accordo quadro, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità; verrà applicata anche la revoca dell'aggiudicazione nonché la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, come indicato al successivo art. 20 del presente schema di accordo quadro e l'incameramento della "cauzione definitiva";

penali relative a profili tecnici:

- i) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di omessa esecuzione degli interventi di potature e abbattimento a seguito di apposito ordine di servizio di cui all'art. 8 del capitolato;
- j) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione degli interventi di potature e abbattimento rispetto alle indicazioni del cronoprogramma di cui all'art. 8 del capitolato o agli ordini del DEC; (penale cumulabile con la precedente);
- k) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di mancata delimitazione dell'area di intervento;
- l) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di omessa trasmissione delle ricevute dell'avvenuto conferimento in discarica autorizzata;
- m) una penale in misura pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo, per mancata attivazione del pronto intervento nei i giorni feriali e festivi, da applicarsi per

ogni ora di ritardo oltre le 6 ore dalla ricezione dell'ordine di servizio ricevuto anche informalmente (comunque tracciabile) e confermato successivamente;

- n) salvo che non costituisca causa di risoluzione, una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di omessa esecuzione degli ordinativi di pronto intervento per non più di 3 volte, anche non consecutive, nel corso di un trimestre;
- o) una penale in misura giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per mancato ripristino dello stato dei luoghi in caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'esecutore al patrimonio del Comune di Frascati dal 6° giorno naturale e consecutivo dal relativo ordine di servizio di ripristino;
- p) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per mancata presentazione al D.E.C. con periodicità settimanale di copia dei formulari di identificazione rifiuto (FIR) debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione, dai quali l'impresa esecutrice risulti come produttrice dei rifiuti;
- q) una penale in misura giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per mancata sostituzione del Direttore tecnico entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione via pec da parte dell'Amministrazione;
- r) una penale in misura giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per mancata sostituzione delle attrezzature e dei mezzi "contestati" entro il termine stabilito dal D.E.C.;
- s) una penale in misura giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per mancata sostituzione delle attrezzature e dei mezzi guasti entro e non oltre le 24 ore dal verificarsi della rottura (previa comunicazione al D.E.C. via PEC entro 6 ore dal guasto);
- t) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di omessa segnalazione materiali pericolosi per la circolazione pedonale e veicolare (anche in caso di nevicate);
- u) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di omessa rimozione del materiale di risulta delle lavorazioni (taglio erba, potatura siepi e alberature) entro la giornata lavorativa in cui è stato prodotto (salvo permesso accordato dal D.E.C. di deposito provvisorio);
- v) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di omessa transennatura e segnalazione dei depositi provvisori autorizzati relativi al materiale di risulta delle lavorazioni (taglio erba, potatura siepi e alberature);
- w) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di omessa rimozione del materiale di risulta delle lavorazioni (taglio erba, potatura siepi e alberature) raccolto nei depositi provvisori autorizzati entro le 24 ore;

- x) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per mancata abilitazione dell'operatore addetto all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi del D Lgs. n. 150/2012 e ai sensi D.G.R. del Lazio n. 628 del 13/11/2015;
- y) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per utilizzo di prodotti fitosanitari non autorizzati dal Ministero della Salute;
- z) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per mancata programmazione dell'abbattimento dell'albero entro le 24 ore dalla segnalazione della Stazione appaltante;
- aa) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di non conformità all'ordine di servizio per nuove piantumazioni;
- bb) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di omessa osservanza delle misure previste dal D.M. 07/02/11 (lotta al punteruolo rosso palma);
- cc) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di omessa osservanza delle misure previste dal D.M. 29/02/12 (lotta al cancro del Platano);
- dd) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di omessa osservanza delle misure previste dalle direttive del D.M. 3 giugno 2021 e dalla D.G. Regione Lazio del 5 agosto 2021 (Pinus pinea colpiti dalla Cocciniglia tartaruga o Toumeyella parvicornis) e successive direttive;
- ee) salvo che non costituisca causa di risoluzione, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per dotazione/ utilizzo nel corso dell'esecuzione del contratto di mezzi diversi da quelli richiesti negli atti di gara, con decorrenza dal 2° giorno naturale e consecutivo dall'intimazione della Stazione appaltante a conformarsi e comunque non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta intimazione;
- ff) **salvo che non costituisca causa di risoluzione**, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale **del singolo contratto applicativo** per ciascuna rilevazione di **caratteristiche tecniche della sede operativa non conformi alla normativa vigente e al capitolato d'appalto**, con decorrenza dal 2° giorno naturale e consecutivo dall'intimazione della Stazione appaltante a conformarsi e comunque non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta intimazione;
- gg) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto**, una penale in misura giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale **del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione** di impiego nel corso dell'esecuzione del personale delle squadre privo degli attestati/qualifiche/certificati/abilitazioni/esperienze previsti dalle disposizioni normative vigenti e dagli atti di gara e formalmente comunicato alla Stazione appaltante dall'esecutore prima *dell'avvio* del contratto applicativo, con decorrenza dal 2° giorno naturale e consecutivo dall'intimazione della Stazione appaltante a conformarsi e comunque non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta intimazione (salvo l'utilizzo di personale con caratteristiche equipollenti a quelle del personale **sostituito previa autorizzazione della stazione appaltante**);

le penali relative a ciascuna infrazione possono essere tra loro cumulate;

mm) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto**, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale **del singolo contratto applicativo** per impiego nel corso dell'esecuzione del contratto applicativo di **direttore tecnico** privo dei titoli di studio previsti dalle disposizioni normative vigenti e dagli atti di gara, e formalmente comunicato alla stazione appaltante dall'esecutore prima dell'avvio del contratto applicativo, con decorrenza dal 2° giorno naturale e consecutivo dall'intimazione della Stazione appaltante a conformarsi e comunque non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta intimazione (salvo l'utilizzo di direttore tecnico con titolo di studio equipollente a quella del direttore tecnico **sostituito previa autorizzazione della stazione appaltante**);

qq) **salvo che non costituisca causa di risoluzione**, una penale in misura pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale **del singolo contratto applicativo** per ciascuna rilevazione di **omessa implementazione e/o omesso aggiornamento del censimento degli alberi per** non più di 3 volte, anche non consecutive, nel corso di un **trimestre**;

rr) **salvo che non costituisca causa di risoluzione**, una penale in misura pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale **del singolo contratto applicativo** per ciascuna rilevazione di mancata prestazione del servizio di **"consulenza fitosanitaria" come richiesto negli atti di gara**, per non più di 3 volte, anche non consecutive, nel corso di un **trimestre**.

penali relative alle offerte migliorative:

ss) salvo che non costituisca causa di risoluzione, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per qualsiasi difformità rispetto all'offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara, con decorrenza dal 2° giorno naturale e consecutivo dall'intimazione della Stazione appaltante a conformarsi e comunque non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta intimazione;

Le penali applicate, ai sensi dell'art. 126 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale **del singolo contratto applicativo**.

In tal caso il R.U.P. propone al Comune di Frascati la risoluzione **del singolo contratto applicativo** per grave inadempimento.

In tal caso il Comune di Frascati si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione del rispettivo intero accordo quadro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali **per ciascun contratto applicativo** che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto e inviati dal Comune di Frascati all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/justificazioni al Comune di Frascati nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile del Comune di Frascati non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Frascati di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 9- Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi dei servizi a corpo

Le prestazioni contrattuali della manutenzione ordinaria di cui all'art. 2 lett. a) del capitolato saranno liquidate mensilmente in misura fissa solo dopo che verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all'art. 12 del presente schema di **accordo quadro/contratto applicativo della manutenzione a corpo.**

Sono destinati annualmente ai servizi a corpo relativi alla manutenzione ordinaria € **326.228,57 annui** a cui sarà detratto il ribasso d'asta e aggiunti i costi della sicurezza quantificati in € **9.786,86** (non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.

Il pagamento degli interventi di manutenzione ordinaria del verde di cui alla presente lettera a), seguirà la modalità del canone ordinario mensile e sarà effettuato previa rendicontazione nel mese successivo a quello nel quale sono effettuati gli interventi, sulla base dell'importo di aggiudicazione ripartito in 12 mensilità.

Art. 10- Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi dei servizi a misura

I contratti applicativi dei servizi a misura derivanti dal presente **accordo quadro** sono contabilizzati e liquidati come segue.

Sono destinati annualmente ai servizi a misura relativi alla manutenzione straordinaria di cui alla lett. b) dell'art. 2 del Capitolato € **47.795,70 annui** a cui sarà detratto il ribasso d'asta. Il ribasso offerto sarà applicato ai prezzi di listino della Regione Lazio approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 101 del 14 aprile 2023 (o delle Regioni limitrofe in caso di assenza della voce in quello della Regione Lazio) a cui saranno aggiunti i soli costi della sicurezza **quantificati al 3% di ciascun prezzo di listino iniziale.** Al prezzo così determinato sarà poi aggiunta l'I.V.A.

Qualora nessuna voce sia pertinente, il DEC/RUP concorderà con l'appaltatore i nuovi prezzi, desumendoli dalle rilevazioni bimestrali dei costi della manodopera, dei mezzi d'opera e dei materiali principali, effettuate dalla Regione Lazio, ovvero da documentati prezzi di mercato, applicando a tutti i suddetti prezzi il ribasso di aggiudicazione della gara e aggiungendo al prezzo ribassato i costi della sicurezza stimati al 3% per ciascun intervento.

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., anche per il tramite dei suoi collaboratori, della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità,

rispetto alle prescrizioni previste nel presente **schema di accordo quadro, nei contratti applicativi** e nel capitolato.

Il Comune di Frascati provvederà a liquidare di norma trimestralmente a seguito di emissione di regolare fattura; tale cadenza potrà variare in funzione di particolari esigenze operative e/od organizzative.

Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con ciascun eventuale contratto applicativo del presente schema di accordo quadro, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'esecutore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario dal Comune di Frascati.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del Codice, impiegato nell'esecuzione di ciascun contratto applicativo, il Comune di Frascati trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Il Comune applicherà l'art. 11 del codice per ogni ritardo o inadempimento nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente. Il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Frascati paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario di ciascun contratto applicativo ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltato ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice.

Per quanto concerne gli obblighi di rilascio delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute nonché gli obblighi di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati, si applicherà, laddove ne ricorrano i presupposti, quanto stabilito dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 come introdotto dall'art. 4 del D. L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019. In tali casi, è preclusa all'impresa esecutrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Cessioni di credito

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice e all. II.4, art. 6, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai sensi del predetto articolo ai fini dell'apponibilità al Comune di Frascati, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e apponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso il Comune di Frascati cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

Prima di sottoscrivere i contratti applicativi, per il servizio a corpo e per il servizio a misura in conformità alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. l'Amministrazione procederà a richiedere l'emissione di un nuovo codice CIG (CIG derivato). Il GIG derivato sarà indicato nelle singole fatture relative **ad ogni contratto applicativo**.

Art. 11 - Controlli - Livelli di qualità delle prestazioni

Per ciascun contratto applicativo in corrispondenza del raggiungimento di **3 mesi** di attività il direttore dell'esecuzione del contratto ovvero il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

1. numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell'esecuzione ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di **3 mesi**;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso di **3 mesi**;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d'esecuzione/nelle verifiche a campione.

Eventuali irregolarità riscontrate da parte del Comune di Frascati, saranno notificate all'esecutore **di ciascun contratto applicativo** in conformità alle penali di cui all'art. 8 del presente schema di accordo quadro/contratto applicativo servizi a corpo.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'affidatario concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 12- Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni

Competenza specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) che è soggetto diverso dal R.U.P.

L'esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi sottoscritti per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Il R.U.P. controlla l'esecuzione **di ogni singolo contratto applicativo** congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione di ogni singolo contratto applicativo.

Verifica della conformità "finale"

Successivamente alla conclusione delle prestazioni contrattuali dell'ultimo contratto applicativo, secondo la tempistica presunta individuata nell'art. 4 del presente schema di accordo quadro, entro quindici giorni dall'ultimazione delle prestazioni che ne formano oggetto è avviata la verifica di conformità "finale".

Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Il collaudo e alla verifica di conformità si applica l'art. 116 del Codice.

La verifica di conformità deve avere luogo entro **6 mesi** dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali **dell'ultimo contratto applicativo**.

Il D.E.C. comunica tempestivamente all'esecutore il giorno della verifica di conformità finale affinché quest'ultimo possa intervenire e rilascia il certificato di verifica di conformità "finale" quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali di ciascun contratto applicativo e dell'ultimo contratto applicativo.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede delle rispettive verifiche di conformità/verifica di regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità di ciascun contratto applicativo si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo, pro quota di ciascun contratto applicativo, in proporzione all'importo complessivo presunto dell'accordo quadro, della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in ciascun contratto applicativo.

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente accordo quadro, è competente il Foro di Velletri.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 14- Garanzia definitiva dell'accordo quadro

L'aggiudicatario dell'accordo quadro, al momento della sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro è obbligato a costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice,

La cauzione prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti applicativi derivanti dal relativo contratto di accordo quadro, compreso l'obbligo di sottoscrivere i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore in funzione degli eventuali contratti applicativi rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

Il Comune di Frascati può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto vigente del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il Comune di Frascati ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del singolo contratto applicativo disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento dell'accordo quadro e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Roma Capitale che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo entro quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i servizi per l'intero importo complessivo presunto, l'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di verifica di conformità "finale" di cui all'art. 116 del Codice dell'intero accordo quadro ovvero entro 30 giorni dalla mancata consegna dei servizi del

successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione del Comune di Frascati afferente a un differimento del termine di affidamento medesimo.

Qualora a seguito dell'accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo la garanzia definitiva sarà svincolata alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la garanzia definitiva, dovrà, altresì, essere espressamente intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Art. 15 -Assicurazioni a carico dell'impresa di ciascun contratto applicativo

L'esecutore del contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa. (*clausola vessatoria*)

È a carico dell'esecutore del contratto applicativo l'adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni del presente accordo quadro, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone del tutto esonerato il Comune di Frascati. (*clausola vessatoria*)

L'esecutore del contratto applicativo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 117, comma 10 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune di Frascati a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo di ciascun contratto applicativo.

La polizza deve inoltre assicurare il Comune di Frascati contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad € 3.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna di ciascun contratto applicativo e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Il contraente trasmette al Comune di Frascati copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna di ciascun contratto applicativo.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'affidamento di ciascun contratto applicativo.

In tal caso il Comune di Frascati si riserva di valutare l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Comune di Frascati.

La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con il decreto 16 settembre 2022, n. 193 (pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale -14-12-2022 n. 291) del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei contratti applicativi si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei contratti applicativi;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente di accordo quadro. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 24 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 16 - Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

Ai fini della disciplina del subappalto di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro si applicano le norme contenute nell'art. 119 del Codice, per quanto compatibili con la normativa comunitaria.

Il contratto di accordo quadro e i relativi contratti applicativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all'art. 120 del Codice.

Anche in riferimento al trattamento economico e giuridico dei lavoratori dipendenti del subappaltatore l'aggiudicatario è tenuto all'applicazione dell'art. 11 del Codice

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le funzioni di cui all'art. 20 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 ed in particolare:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione dei singoli contratti applicativi delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;

- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 110 del codice.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente dell'accordo quadro.

L'esecutore del contratto applicativo si obbliga a comunicare al Comune di Frascati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., **i contratti applicativi** e conseguentemente **l'accordo quadro** si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga per **ciascun contratto applicativo**, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Roma e al Comune di Frascati.

Il Comune di Frascati, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica, **per ciascun contratto applicativo**, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 18 - Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture"

Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 è necessario adottare tutte le cautele previste dal D. Lgs. n. 159/2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio" ai sensi della Direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010, ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio

È obbligo dell'affidatario **dei singoli contratti applicativi** comunicare al Comune di Frascati l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco,

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla evoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 19 Patto di integrità

Il contraente aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Ente e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione dei contratti applicativi e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa degli stessi contratti, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del atto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Il Patto di integrità del Comune di Frascati viene sottoscritto e allegato al presente accordo quadro/contratto applicativo della manutenzione ordinaria a corpo.

2. L'operatore economico si obbliga altresì ad inserire e far sottoscrivere lo stesso patto di integrità nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del "Patto di Integrità"

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. *l'esclusione dalla procedura* di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria *ovvero*, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
 - b1. Il Comune di Frascati si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la *segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione* ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 94 del codice.
5. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del **contratto di accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi**, si applica, per quanto compatibile, l'art. 122 del Codice.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali **relativamente a qualsiasi contratto applicativo** da parte dell'esecutore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore.

Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, **relativamente a qualsiasi contratto applicativo**:

a) l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l'Amministrazione;

b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste **dal singolo contratto applicativo**.

Il Comune di Frascati si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario di ciascun contratto applicativo.

In tal caso il Comune di Frascati si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento, il D.E.C., **per ciascun contratto applicativo**, formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a **quindici giorni** per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'esecutore abbia risposto, il Comune di Frascati su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il singolo contratto applicativo.

In tal caso il Comune di frascati si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Risoluzione del contratto per grave ritardo

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni di **ogni singolo contratto applicativo**, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a **dieci giorni**, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune di Frascati risolve il **singolo contratto applicativo**, fermo restando il pagamento delle penali.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del singolo contratto applicativo, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del singolo contratto applicativo.

In tal caso il Servizio Ambiente si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Provvedimenti successivi alla risoluzione del singolo contratto applicativo

Il R.U.P. nel comunicare all'esecutore la determinazione di risoluzione del singolo contratto applicativo dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario delle eventuali forniture e la relativa presa in consegna e redige un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla

risoluzione del singolo contratto applicativo ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del singolo contratto applicativo, è determinato l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente accordo quadro.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti alla tracciabilità dei flussi finanziari, il "Patto di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 122 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.

Il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida del Comune di Frascati rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente, dell'accordo quadro.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune di Frascati per l'avvio dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo; qualora l'esecutore non adempia, il Comune di Frascati si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del relativo contratto applicativo e, conseguentemente, dell'accordo quadro.

Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) per mancato avvio dell'esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla avvenuta consegna;
- b) per ritardo nella consegna del "*calendario delle lavorazioni*" oltre il 30° giorno naturale e consecutivo dall'avvio del singolo contratto applicativo;
- c) per omessa ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi;
- d) ogni qua/volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per fa/uno dei delitti di cui agli artt: 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
- e) nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità sopra citato;
- f) per omessa esecuzione degli ordinativi di "*pronto intervento*" oltre 3 volte, anche non consecutive, nel corso di un trimestre;
- g) nel caso di rilevazione di caratteristiche tecniche della **sede operativa non conformi alla normativa vigente e al capitolato d'appalto**, con decorrenza dal 2° giorno naturale e consecutivo dall'intimazione della Stazione appaltante a conformarsi e comunque non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta intimazione;

- k) per rilevate caratteristiche tecniche della sede operativa inadeguate e non conformi alla normativa vigente, oltre 10 giorni naturali e consecutivi dall'intimazione della Stazione appaltante a conformarsi a quanto indicato;
- n) per impiego nel corso dell'esecuzione del personale delle squadre privo degli attestati/qualifiche/certificati/abilitazioni/esperienze previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara oltre 10 giorni naturali e consecutivi dall'intimazione della Stazione appaltante;
- o) per impiego nel corso dell'esecuzione del contratto applicativo di **direttore tecnico privo dei titoli di studio necessari come previsto dalla normativa vigente** oltre 10 giorni naturali e consecutivi dall'intimazione della Stazione appaltante;
- p) per impiego nel corso dell'esecuzione del contratto applicativo di **direttore tecnico privo dell'esperienza professionale** afferente a "*incarichi di responsabile della manutenzione del verde in gestioni contrattuali con committenti pubblici*" qualora indicata in sede di offerta tecnica, oltre 10 giorni naturali e consecutivi dall'intimazione della Stazione appaltante;
- q) per omessa esecuzione degli ordinativi di **pronto intervento per più di 3 volte**, anche non consecutive, nel corso di un trimestre come da capitolato;
- t) per rilevazione di omessa implementazione e/o omesso aggiornamento del "**censimento degli alberi**"
- u) per mancata prestazione del servizio di "consulenza fitosanitaria" secondo quanto previsto dal capitolato di gara oltre 3 volte, anche non consecutive, nel corso di un **trimestre**.

Art. 21 - Proroga

Ai sensi dell'art. 120 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune di Frascati. La durata della è stata presuntivamente determinata in tre mesi.

Art. 22 - Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, del Codice, il Comune di Frascati, qualora in corso di esecuzione **di ogni singolo contratto applicativo** si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del **singolo contratto applicativo**, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel **contratto applicativo** originario.

In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del **singolo contratto applicativo** ed è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, previa adozione della relativa "perizia suppletiva"- costituita da una relazione a cura del D.E.C./R.U.P.- accompagnata da un atto di sottomissione, sottoscritto in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del singolo contratto applicativo è calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Art. 23 -Interpello in analogia a quanto disposto dall'art. 124 del Codice

Nelle fattispecie disciplinate dall'art. 124 del Codice, **il Comune di Frascati** interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo **accordo quadro** e di sottoscrivere **i relativi contratti applicativi** per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene, ai sensi dell'art. 124, comma 3, secondo periodo, del codice, alle condizioni dell'offerta tecnica ed economica dell'interpellato proposte in sede di gara.

Art. 24 - Recesso dal contratto

Il Comune di Frascati, ai sensi dell'art. 123 del Codice può recedere dal **contratto di accordo quadro** e dai **conseguenti contratti applicativi** in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti **in funzione dei singoli contratti applicativi** nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.4 al codice (*clausola vessatoria*).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a **venti giorni**, decorsi i quali il Comune di Frascati prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione del Comune e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

L'esecutore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal R.U.P. e deve mettere i magazzini a disposizione del Comune di Frascati nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, il Comune di Frascati una volta validamente sottoscritto/i il/i **contratto/i applicativo/i** ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i **contratto/i applicativo/i** medesimo/i, previa formale comunicazione all'esecutore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i **contratto/i applicativo/i**, siano migliorativi rispetto a quelli del/i **contratto/i applicativo/i** sottoscritto/i e l'esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e il Comune di Frascati **recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro**, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del **contratto di accordo quadro** e alla sottoscrizione del/i **contratto/i applicativo/i**.

Art. 25 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Frascati saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Frascati. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.difrascati.rm.it.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 26- Clausola periodica di revisione dei prezzi

È vietato il rinnovo tacito dei contratti per le forniture ricorrenti nel presente appalto.

I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata del contratto, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione nella misura prevista dall'art. 60 del codice. L'importo che deriva dall'adeguamento non dovrà comunque essere maggiore dei prezzi indicati nei successivi prezziari regionali. L'adeguamento, operato sulla base di apposita istruttoria condotta dal RUP e dal Dirigente preposto all'Ufficio proponente, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo al primo e sarà formalizzata in apposita determinazione dirigenziale.

All'esito del controllo condotto dal dirigente, laddove non sussistano i presupposti, tale revisione non avrà luogo.

Art. 27- Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto di accordo quadro che alla sottoscrizione dei conseguenti contratti applicativi sono a carico dell'esecutore.

Art. 28 – Impegno all'assorbimento del personale ai sensi dell'art. 102 del Codice

Per l'esecuzione del presente accordo quadro, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e dell'art. 102 del Codice, l' **e s e c u t o r e**, si impegna:

- a) Garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) Garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro secondo le indicazioni dell'art. 102 comma 1, lett. b, del codice;
- c) Garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni.

Il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente è indicato nell'elenco depositato presso il Servizio Ambiente.

Il contraente si obbliga a comunicare un mese prima della scadenza contrattuale, su espressa richiesta dell'Amministrazione, in modo completo ed esaustivo, il numero di unità, il monte ore, il CCNL applicato, la qualifica, i livelli retributivi, gli scatti di anzianità, la sede di lavoro, l'eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente relativa agli ultimi 6 mesi di esecuzione.

La mancata/incompleta comunicazione dei dati richiesti comporterà l'applicazione delle relative penali nonché la relativa segnalazione all'A.N.AC.

Art. 29 -Contrassegno di accesso alle zone a traffico limitato

Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali afferenti **gli eventuali contratti applicativi** in esecuzione del **presente accordo quadro** è necessario da parte dell'affidatario di munirsi, a proprie spese, del contrassegno di accesso alle Zone a traffico limitato.

Art. 30 - Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) / criteri di preferibilità ambientale

Per l'esecuzione del **presente accordo quadro** ai fini del perseguimento dell'eco-efficienza nei processi di produzione e consumo ed ai fini del conseguimento dell'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, nel capitolato sono individuate le particolari modalità esecutive e specifiche tecniche a carattere ambientale in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare **del 10 marzo 2020**.

Art. 31 Clausola pantouflage

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs.165/2001, l'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. E' fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o

abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrarre con le pubbliche amministrazione per i successivi tre anni.

Art. 32 Rispetto del Codice di Comportamento

Ai sensi dell'art 2, comma 3, del D.P.R. del 16.04.2013 n. 62 “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.30.03.2001 n.165” e dell'art.1, comma 3, del Codice di comportamento del Comune di Frascati adottato con deliberazione del Commissario Straordinario approvato con i poteri della Giunta Municipale n°5 del 25.08.2016, l'appaltatore e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, non materialmente allegati al presente contratto. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto. Qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 33 - Clausole vessatorie.

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art. 15, commi 1 e 2 e nell'art. 24, comma 1 del presente schema di **accordo quadro/contratto applicativo della manutenzione ordinaria a corpo.**

"L'esecutore per **ciascun contratto applicativo** assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza **di ciascun contratto applicativo** conseguente al presente **accordo quadro**, qualunque ne sia la natura o la causa".

"È a carico dell'esecutore **di ciascun contratto applicativo** l'adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni del presente accordo quadro, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone del tutto esonerato il Comune di Frascati.

"Il Comune di frascati, ai sensi dell'art. 123 del Codice può recedere dal **contratto di accordo quadro** e dai **conseguenti contratti applicativi** in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti **in funzione dei singoli contratti applicativi** nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.4 al codice".

Per il Comune

Per l'Impresa

IL SEGRETARIO GENERALE
